PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 161

La Commissione Finanze e tesoro,

considerato che lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese, coerentemente con le previsioni della legge delega:

– contiene misure idonee a facilitare l'adempimento degli oneri fiscali per le imprese, siano esse italiane o straniere, che intendano operare in Italia e per quelle italiane che intendano operare all'estero;

– garantisce una maggiore certezza nell'applicazione delle norme;

– favorisce una maggiore coerenza fra il nostro ordinamento e i più recenti orientamenti dell'Unione europea e della Corte di giustizia nonché con gli *standard* internazionali stabiliti dall'OCSE;

– permette di superare alcune distorsioni dei regimi esistenti favorendone al tempo stesso la semplificazione

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

L'articolo 1, relativo al *ruling* internazionale, introduce un nuovo articolo 31-*ter* nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quale, nell'individuare al comma 3 le condizioni per l'estensione retroattiva della validità dell'accordo, fa riferimento alle «condizioni di fatto o di diritto a base dell'accordo» stesso. Si tratta di un'espressione ambigua che potrebbe creare difficoltà interpretative. Al fine di chiarire che l'accordo può retroagire solo se sussistono congiuntamene sia le condizioni di fatto che quelle di diritto poste a base dell'accordo stesso e in coerenza con quanto indicato dalla stessa Relazione al provvedimento, si suggerisce di utilizzare la locuzione «condizioni di fatto e di diritto»

L'articolo 2 introduce un «nuovo interpello» per le imprese che intendano effettuare investimenti in Italia rilevanti e con «significative e durature ricadute sull'occupazione» (comma 1). Questo secondo criterio appare di dubbio significato, potrebbe infatti determinare l'esclusione dall'interpello di imprese disponibili ad effettuare investimenti significativi in settori, quali quelli ad alta tecnologia, che, per loro natura, hanno un impatto occupazionale inferiore rispetto a quelli in altri settori. Sarebbe quindi opportuno modulare il criterio richiedendo che gli investimenti di cui si parla abbiano «ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento e durature».

L'articolo 5 riconduce la deducibilità dei costi cosiddetti *black list* al loro valore normale. Appare opportuno che la relazione illustrativa

chiarisca che, trattandosi di un contesto internazionale, il valore normale a cui si fa riferimento è definito sulla base delle linee guida dell'OCSE.

L'articolo 8, nel riformulare l'articolo 167 del TUIR, alla lettera *f)* prevede che «Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate di cui al comma 1 e al comma 8-*bis*, indipendentemente dalla verifica, in tale ultimo caso, delle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 8-*bis*. 10».

Sarebbe opportuno eliminare le parole «indipendentemente dalla verifica, in tale ultimo caso, delle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 8-*bis*», che sembrano essere presenti per un difetto di coordinamento e che determinerebbero un eccesso di segnalazioni, con l'ulteriore effetto di ostacolare i controlli.

L' articolo 10 (ovvero le disposizioni modificate dallo stesso, quale ad esempio l' articolo 11 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239) dovrebbe introdurre un meccanismo per evitare un adeguamento tardivo della lista rispetto all'entrata in vigore delle convenzioni che prevedano un adeguato scambio di informazioni. Occorrerebbe, in particolare, prevedere un aggiornamento periodico, a cadenza non superiore ai sei mesi, della lista in questione.

L'articolo 13, relativo alle perdite su crediti, al comma 1, lettera *a)*, rivede l'articolo 88 del TUIR introducendo al comma 4-*bis* e al comma 4-*ter* una disciplina maggiormente onerosa, rispetto a quella in essere, per le società oggetto di procedure concorsuali e procedure *ex* articolo 67 e 182-*bis* della legge fallimentare, che abbiano già definito o stiano definendo il percorso di risanamento, già oggetto di asseverazioni da parte di professionisti e di specifici decreti emessi dal tribunale.

Nel rispetto dello statuto del contribuente, e al fine di evitare un onere che non poteva essere correttamente previsto in capo a tali società si propone di modificare il comma 2 dell'articolo 13 al fine di prevedere che le disposizioni previste dal comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *e)* si applichino dal periodo di imposta successivo alla data in vigore del decreto legislativo in esame.

Per un difetto di coordinamento, la modifica apportata dall'articolo 15 al comma 6 dell' articolo 165 del TUIR sembrerebbe eliminare il criterio della *per country limitation* in relazione al solo riporto delle eccedenze, lasciandola invece in vita ai sensi del precedente comma 3. È quindi opportuno ripristinare il riferimento a tale criterio nel comma 6, anche al fine di una migliore formulazione lessicale del testo, sostituendo le parole da «Nel caso di reddito d'impresa prodotto» fino a «su tale reddito» con «L'imposta estera pagata a titolo definitivo sui redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota d'imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri».